https://aliprandi.org/
https://aliprandi.blogspot.it/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Prima Sezione Civile

Nella persona della Dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1471 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2014

TRA

Fondazione Teatro Massimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* elettivamente domiciliato a Palermo, in via Caltanissetta n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Roberta Sanseverino che li rappresenta e difende per mandato in atti

ATTORE

CONTRO

Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a.., in persona del legale rappresentate *pro tempore,*

la rappresenta e difende per mandato in atti

CONVENUTA OPPOSTA

Conclusioni delle parti: *le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 maggio 2017.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Fondazione Teatro Massimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* conveniva in giudizio la Banca Popolare del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* chiedendo: *ritenere e*

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9fc905dc7265b4

dichiarare la Banca Popolare del Mezzogiorno, responsabile per le causali esposte in narrativa, dell'illecito utilizzo e riproduzione dell'immagine del Teatro Massimo di Palermo e, conseguentemente, condannare l'odierna convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della Fondazione Teatro Massimo, quantificati in complessivi € 200.000,00 o nella minore o maggiore somma, se del caso equitativamente determinata, ritenuta di giustizia; ancora, condannare la Banca popolare del Mezzogiorno al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dell'odierna attrice quantificati in complessivi € 1.600.000,00 o nella minore o maggiore somma, se del caso equitativamente determinata, ritenuta di giustizia, con salvezza di spese ed onorari.

A fondamento delle domande proposte l'attrice esponeva che la Banca Popolare del Mezzogiorno, in assenza di permesso o autorizzazione, aveva avviato una massiccia campagna pubblicitaria denominata "Palermo al centro", affiggendo cartelloni riproducenti la fotografia del Teatro Massimo, alfine di promuovere le proprie agenzie presenti sul territorio, sì da associare l'immagine di uno dei più grandi e prestigiosi teatri del mondo all'istituto di credito per trarne indebito profitto.

Soggiungeva di vantare un diritto all'utilizzo esclusivo del bene e della stessa immagine, in forza dell'art. 15 D.Lgs. 367/1996, che poteva concedere in uso a privati solo in forza del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 42/2004, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Fondazione in cambio del pagamento di un canone concessorio determinato ai sensi dell'art. 108.

Allegava l'esistenza sia di un danno patrimoniale, per mancato introito della somma dovuta a titolo concessorio, sia di un danno all'immagine derivante dallo sfruttamento della riproduzione di un bene avente un elevato interesse storico ed artistico per fini di lucro.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* la quale contestando nel merito l'azione proposta, rilevava preliminarmente, di avere affidato incarico per la promozione pubblicitaria dell'imminente trasferimento nel centro citta di alcune agenzie, alla società la quale aveva, a sua volta, reperito le fotografie del Teatro Massimo sul sito web gestito da , società statunitense operante a livello mondiale con legittimo utilizzo dell'immagine già presente sul web.

Rilevava, altresì, che per l'immagine di beni visibili all'esterno non esisteva alcun diritto di privativa ed erano liberamente fruibili da terzi anche per fini commerciali purchè l'uso fosse non pregiudizievole per il valore artistico e culturale dell'opera raffigurata.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4

Contestava infine la domanda sotto il profilo del quantum risarcitorio richiesto a titolo di "prezzo del consenso", del tutto privo di supporto probatorio evidenziando, inoltre, che nessuna violazione dell'immagine era potuta scaturire da fotografie associate ad un girotondo di bambini, figura piuttosto gioiosa avente valenza promozionale.

Così concludeva: *rigettare integralmente perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, tutte le domande, ragioni eccezioni e difese proposte dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con atto di citazione notificato in data 27.01.2014 perché illegittime, inammissibili, carenti di prova alcuna e comunque non dovute perché illegittime e prive dei presupposti giuridici. Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa".*

All'udienza del 16 maggio 2017 sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata posta in decisione.

~~~~~~~~

Tanto premesso, la vicenda che fa da sfondo alla domanda risarcitoria proposta trae origine dall'utilizzo dell'immagine del Teatro Massimo, sulla cartellonistica pubblicitaria utilizzata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (di seguito BPM) per la campagna "Palermo al centro".

La Fondazione Teatro Massimo (di seguito Fondazione), invocando la normativa contenuta nel D.Lgs. 42/2004 (c.d. codice dei beni culturali), ha lamentato l'indebito utilizzo dell'immagine del teatro senza che la convenuta avesse preventivamente chiesto alcuna concessione né avesse pagato il relativo corrispettivo, oltre ad una lesione della stessa immagine impiegata a scopo di lucro.

Prima di analizzare partitamente le due doglianze e i diversi segmenti dei diritto fatto valere in giudizio, è necessario muovere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, invocato dalla stessa attrice.

In via preliminare e in punto di legittimazione attiva, peraltro mai contestata dalla convenuta, deve osservarsi che la Fondazione vanta un diritto all'utilizzo del bene, inteso in senso ampio, fondato sul disposto dell'art. 15 D.Lgs. 367/1996 che reca norme in materia di "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato" e che al II comma così testualmente recita: "*La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della*

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4
~~~~~~~~

fondazione stessa. 3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, le circolari dettate dalla stessa Regione Siciliana tra le quali vanno richiamate la n. 2/2005 e la n. 15/2011, nel regolamentare l'utilizzo dei beni culturali, richiamano i precedenti provvedimenti concessori rilasciati dagli enti territoriali proprietari dei teatri, ed individuano i criteri per l'uso a privati dei predetti beni nonché le tariffe eventualmente applicabili.

Sicché, deve ritenersi che l'ente territoriale proprietario abbia concesso l'uso esclusivo del prestigioso Teatro Massimo alla Fondazione, subentrata ex lege all'Ente Autonomo Teatro Massimo, e ciò consente di ricomprendere il bene nell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali, come in ultimo riformato dal DL 83/2014 convertito nella Legge 29 luglio 2014, n. 106.

Gli articoli che devono essere richiamati sono contenuti nella sezione III intitolata "Uso dei beni culturali", e destinata ad una regolamentazione generale dettata per l'utilizzo dei predetti beni.

Ora, nel codice la riproduzione e/o la divulgazione è considerata una forma d'uso del bene, che può essere operata anche dal privato, presumibilmente per una propria utilità, e pertanto va soggetta ad una misura autorizzatoria da parte dell'autorità competente, nonché, normalmente, all'onere di un corrispettivo pecuniario, da individuarsi sulla base dei parametri indicati dal successivo art. 108.

L'articolo 107, composto da due commi, indica, al primo comma, la possibilità da parte degli enti pubblici di consentire la riproduzione dei beni culturali in loro consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore e quelle del successivo comma secondo, in cui è contenuto il divieto di riproduzione tramite calchi dagli originali di sculture o di opere a rilievo.

L'articolo 108 così testualmente recita: *1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:*

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro;

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

Il quadro esposto consente, dunque, di ritenere che la riproduzione e/o la divulgazione, indicati nei punti nn. 1) e 2), sono consentiti anche ai privati, purché ciò venga fatto "senza scopo di lucro", dovendosi intendere tale inciso riferibile in via generale a tutte le ipotesi di esenzione e per le finalità indicate dalla norma.

Indi, la norma prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dall'autorità che ha in consegna il bene in considerazione di modi e finalità della riproduzione: l'importo minimo è comunque fissato con provvedimento dall'amministrazione concedente. La riproduzione per uso personale, per motivi di studio o richiesta da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione non dà luogo a pagamento.

Tale normativa, intervenendo dopo alcuni anni dalla legge 433/1992 (cd. Legge Ronchey) ha così attuato un mutamento di prospettiva sulla riproduzione dell'immagine dei beni culturali: dalla previsione di un pagamento connesso all'uso in situazioni particolari, si è passati ad un generalizzato obbligo di richiesta di concessione previo versamento di un corrispettivo, con l'esclusione di delimitati casi di utilizzazioni libere.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4

Ciò che, dunque, rispetto al passato rileva è l'attribuzione di un potere direttamente alle amministrazioni concedenti di fissare le tariffe, senza per ciò stesso essere vincolate a quelle di dirette emanazione del precedente Testo unico, vale a dire quelle contenute nel D.M. 8.4.1994.

La generalizzata applicazione del sistema tariffario, tuttavia, è foriera di problemi nei casi proprio di beni situati in un ambiente aperto, come appunto i teatri giacché mentre in un ambiente chiuso è agevole controllare l'eventuale riproduzione e diffusione dell'immagine di quanto esposto, di contro, in un ambiente aperto, l'immagine fruibile da ciascun consociato rende complessa qualsivoglia forma di controllo.

A riguardo, il quadro normativo di riferimento è completato dalla fonti di normazione secondaria emanate dall'Assessorato regionale siciliano ed in particolare le due circolari dianzi richiamate che, nel far riferimento al codice dei beni culturali, rimandano proprio al sistema tariffario previgente.

In particolare, la circolare regionale n. 15/2011 così, infatti, testualmente dispone: "*Circa la concessione a riprodurre i beni culturali, purchè non ne derivi alcun danno, di norma se ne consente la riproduzione secondo i criteri e le modalità di cui al D.M. 20 aprile 2005 e del DDG n.846 del 30 maggio 2011, parzialmente modificativo del tariffario di cui al D.M.8 aprile 1994. L'esenzione dal canone può verificarsi nel caso di utilizzo diretto dei beni culturali, fattispecie che si concretizza nel caso di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico che l'Amministrazione realizza anche attraverso le istituzioni pubbliche individuate dall'art.19 della l.r.n.9/02, ovvero nel caso di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'I.S*".

Alla stregua di quanto precisato, dunque, deve riconoscersi il diritto, in capo alla Fondazione di ottenere il pagamento di un canone, ai sensi del richiamato art. 108, sebbene l'attrice non abbia fornito alcun elemento per determinare l'eventuale canone di concessione che la BPM avrebbe dovuto pagare, integrante l'allegato danno patrimoniale.

Ed invero, seppur l'istituto di credito convenuto abbia stipulato regolare contratto affidando ad una società terza l'organizzazione della campagna pubblicitaria e le immagini del Teatro Massimo siano state reperite sul web, la divulgazione a fini commerciali rientra comunque nell'ambito di applicazione della normativa richiamata che, come detto, ha inteso uniformare la disciplina dell'utilizzo dei beni culturali e ciò allo scopo, tra gli altri, di consentire una qualche forma di controllo finalizzato ad evitare un uso comunque distorto e contrario alle finalità tipicamente culturali.

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4

Ciò, dunque, avrebbe imposto all'istituto di credito ovvero alla società affidataria dell'incarico di richiedere la concessione per l'utilizzo e la riproduzione dell'immagine per uso privato e commerciale con obbligo di corrispondere il c.d. "prezzo del consenso", come definito dalla stessa società attrice.

Il mancato pagamento di quanto dovuto integra danno patrimoniale che, tuttavia, la Fondazione non supporta dal punto di vista neppure assertivo non allegando alcun parametro utile alla relativa liquidazione né può ragionevolmente ritenersi che l'esosa somma richiesta, priva di ogni riferimento, possa costituire effettivamente la misura del corrispettivo per la divulgazione dell'immagine del Teatro Massimo, su alcuni cartelloni pubblicitari affissi in alcuni quartieri della città, per un tempo limitato.

Dal quadro normativo esposto discende che rispetto a tale forma di riproduzione e divulgazione il potere di stabilire i canoni per la relativa concessione rilasciata a terzi privati sia stato rimesso al direttore dell'istituto e che, nella specie, nessuna determinazione tariffaria risulta approvata né dall'organo deliberativo della Fondazione né dall'ente pubblico proprietario o, perlomeno, nessun atto è stato versato nel processo.

Ne consegue che la carenza di elementi postula l'applicazione dei parametri tariffari previsti ancora dal DM 8.4.1994, come modificato dalle successive fonti di normazione secondaria, adattati al caso di specie, che attiene alla divulgazioni di immagini tratte da web.

Le tariffe applicabili saranno quelle riferibili a "Riproduzioni in facsimile, copie e prodotti derivati" di cui alla cap. V, che prevede un "corrispettivo fisso di lire 500.000 cui si aggiunge un "Deposito cauzionale" pari a lire 2.500.000, oltre all'aggiunta di una percentuale pari al 6% da calcolarsi "sull'introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi fonte venga utilizzata per la riproduzione di beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali".

In ipotesi, tuttavia, non si ha alcun elemento per individuare la misura degli introiti lordi derivanti alla BPM dall'uso del materiale pubblicitario, che, si ribadisce era destinato esclusivamente a pubblicizzare il trasferimento di agenzie dell'istituto di credito convenuto verso la zona centrale della città di Palermo.

Indi, in totale carenza di prove, rilevato che, trattandosi di danno patrimoniale il relativo onere probatorio era interamente gravante su parte attrice, non potrà applicarsi nessuna integrazione della percentuale del 6% e le somme indicate pari ad euro ', dovranno essere triplicate, per il caso di riproduzione prevista per casi particolari non specificamente contemplata dal tariffario, e si determina in euro somma che,

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9fc905dc7265b4

oggetto di un debito di valore deve essere rivalutata dalla data dell'illecito, identificato con il periodo della diffusione dell'immagine, novembre 2013, e si determina in euro

In ordine al secondo segmento della domanda risarcitoria proposta, relativo all'asserito danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'immagine causata dalla diffusione della fotografie del Teatro Massimo per finalità commerciali della BPM, la relativa doglianza è del tutto priva di fondamento.

Premessa la piena tutelabilità del diritto all'immagine in capo alle persone giuridiche, titolari del relativo diritto giacché è stato da tempo affermato "*Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, il danno non patrimoniale costituito – come danno cd. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente in cui si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca*" (Cass. 11.8.2009 n. 18218; idem Cas. 16.11.2015 n. 23401), nella specie si ritiene che, sebbene la Banca abbia riprodotto la fotografie dell'opera in alcuni cartelloni pubblicitari per fini commerciali, le modalità di riproduzione non sono state in alcun modo denigratorie né lesive del valore storico - artistico del teatro.

Piuttosto, come del resto rilevato dalla stessa convenuta, il messaggio pubblicitario complessivo, derivante dall'associazione grafica della fotografie con il girotondo di bambini, è da ritenersi del tutto positivo e promozionale della bellezza del monumento, rappresentativo del centro di Palermo.

Nessun danno non patrimoniale, dunque, può dirsi integrato dalla campagna pubblicitaria né, sul punto, l'attrice ha minimamente allegato alcun elemento da cui desumere l'esistenza del relativo pregiudizio.

Sicché, la relativa domanda deve essere rigettata.

Pertanto, in parziale limitato accoglimento dell'azione proposta, la società convenuta deve essere condannata a pagare alla Fondazione Teatro Massimo la complessiva somma di euro oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.

In ordine al regolamento delle spese di lite, considerato che la domanda proposta ha quantificato il danno in misura del tutto spropositata rispetto alla liquidazione effettuata in sentenza, rilevato il parziale rigetto, e ritenuta la particolarità delle questioni proposte di

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4

natura prevalentemente interpretativa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento limitato accoglimento della domanda proposta dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

condanna Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* a pagare alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* la complessiva somma di euro
oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;

compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso a Palermo in data 15 settembre 2017.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Sebastiana Ciardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151f78434dc945c6e71599faf0b4
Firmato Da: TREMI PROIETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32c15b2c8b5f19c1b9ffc905dc7265b4